

DIALOGO CON IL CITTADINO:

UN PO' DI LEGISLAZIONE: TICKET E NON SOLO



MARZO 2007

Ticket ...

La legislazione prevede che ogni Regione possa autonomamente stabilire se applicare o meno il ticket sui farmaci e in quale misura. La Regione Veneto ha stabilito che per ogni confezione prescritta a carico del SSN l'assistito deve pagare **2 € fino ad un massimo di 4 € per ricetta**.

Esenzioni

Non tutti i cittadini sono però tenuti a pagare il ticket.

Alcuni godono di **esenzione totale** per cui non pagano la quota fissa di 2 € per confezione:

- invalidi civili al 100% (3C1)
- Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (3C3)
- invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 8^a (3G1 e 3G2)
- perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di beneficenza (3G1)
- grandi invalidi del lavoro (3L1)
- invalidi per servizio appartenenti alla prima categoria (3M1)
- ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi (3N1)
- soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ai 12.000,00 € annui (soglia valida fino al 31 marzo 2007) (6R2)*
- sordomuti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (3S1)
- soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (3T1)
- vittime di atti del terrorismo e delle stragi di tale matrice che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% (3V1)
- vittime di atti del terrorismo e delle stragi di tale matrice che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (3V2)
- pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore*
- soggetti in possesso di esenzione per malattia rara

Altri invece godono di **esenzione per patologia** cronica e invalidante per cui non pagano i 2 € solo per i farmaci correlati alla patologia di cui soffrono.

Tutti pazienti devono essere in possesso di un certificato rilasciato dall'ASL che comprovi il diritto all'esenzione ad eccezione di quelli asteriscati *.

I farmaci attualmente disponibili nelle farmacie aperte al pubblico sono classificabili in due fasce di rimborsabilità.

Classe A

Comprende i **farmaci essenziali** e quelli **rivolti al trattamento delle malattie croniche** per i quali esiste una soddisfacente e accreditata efficacia.

Questi medicinali sono totalmente **a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** e possono essere ritirati in farmacia con il solo pagamento del ticket previa presentazione di ricetta SSN (per la regione Veneto è quella rossa).

Alcuni farmaci sono soggetti a "**nota limitativa**", ossia sono rimborsati solo per alcune condizioni. In presenza di queste, il medico appone sulla ricetta il numero che contraddistingue la nota. Se invece le condizioni non sussistono, il medico può comunque prescrivere il farmaco (nel rispetto delle indicazioni di registrazione), ma su ricettario personale (bianco), e il paziente lo paga per intero.

Classe C

Comprende quei farmaci per i quali il **cittadino è tenuto a pagare l'intero prezzo**.

Gli esenti **3G1** e **3G2** (purché titolari di pensione diretta vitalizia) o **3V1** hanno diritto a ricevere gratuitamente questi farmaci quando il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica.

Farmaci equivalenti

Per i farmaci equivalenti classificati in classe A (farmaci a brevetto scaduto in commercio da almeno 10 anni), il SSN ha fissato un prezzo di rimborso. Qualora il medico prescriva un medicinale che, a parità di principio attivo, di dosaggio, e di via di somministrazione, abbia un costo più alto rispetto al prezzo di rimborso, il farmacista ha l'obbligo di informare il cittadino della presenza in commercio di farmaci con prezzo pari a quello di rimborso. Se il cittadino rifiuta la sostituzione del medicinale più costoso con quello al prezzo di riferimento, dovrà pagare oltre al ticket la differenza fra il prezzo del farmaco e quanto rimborsato dal SSN.

Per gli esenti **3G1** e **3G2** (purché titolari di pensione diretta vitalizia) o **3V1** è prevista anche l'esenzione al pagamento di un'eventuale differenza fra il prezzo del farmaco di riferimento e il medicinale acquistato.

A cura di: Unità di Informazione sul Farmaco

Centro di Riferimento Regione Veneto

Numeri verdi di Informazione: 800.43 42 33 - 800. 51 83 18

e-mail: uif@ulss20.verona.it